



REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE E SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E DI LAVORO AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Regolamento adottato con Delibera n. 25 – Verbale del 01/04/2025

1

Sommario

DISCIPLINA GENERALE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, INCARICHI LEGALI E DI LAVORO AUTONOMO	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	2
Articolo 2 - Principi generali	3
Articolo 3 - Soglie di riferimento.....	4
Articolo 4 - Divieto di frazionamento	6
Articolo 5 - Princípio di rotazione	6
Articolo 6 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	6
Articolo 7 - Responsabile Unico di Progetto	7
Articolo 8 - Affidamento dell'appalto	8
Articolo 9 - Esecuzione anticipata.....	8
Articolo 10 - Garanzie	9
Articolo 11 - Stipula del contratto e pubblicazione	9
Articolo 12 - Pubblicità e trasparenza.....	10
AFFIDAMENTO DIRETTO	10
Articolo 13 - Iter di affidamento	10
Articolo 14 - Modalità di affidamento	11
Articolo 15 - Provvedimento di affidamento	12
Articolo 16 - Verifiche in ordine al possesso dei requisiti e controlli a campione	13
Articolo 17 - Disciplina interna per le spese economiche	14
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	15
Articolo 18 - Modalità di affidamento	15
Articolo 19 - Determina a contrarre	15
Articolo 20 - Indagini di mercato	15
Articolo 21 - Lettera d'invito	16
Articolo 22 - Criteri di aggiudicazione.....	17
Articolo 23 - Commissione giudicatrice	17
Articolo 24 - Verifiche in ordine al possesso dei requisiti.....	18
Articolo 25 - Termine di conclusione della procedura negoziata.....	18
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI.....	18



Art. 26 – Servizi legali	18
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	19
Art. 27 - Incarichi di lavoro autonomo e di consulenza ad esperti qualificati	19
Art. 28 - Tipologia degli incarichi	20
Art. 29 - Individuazione del fabbisogno.....	20
Art. 30 - Avviso di conferimento dell'incarico	21
Art. 31 - Requisito di particolare e comprovata specializzazione e altri requisiti generali	21
Art. 32 - Procedura comparativa.....	23
Art. 33 - Commissione di valutazione	23
Art. 34 - Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell'incarico.....	24
Art. 35 - Casi di esclusione.....	24
Art. 36 - Incarichi fiduciari e politici.....	25
Art. 37 - Rinnovo e proroga del contratto.....	25
Art. 38 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	25
Art. 39 - Pubblicità degli incarichi.....	26
DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Articolo 40- Digitalizzazione e utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)	26
Articolo 41 - Norme di rinvio	27
Articolo 42 - Entrata in vigore	27

DISCIPLINA GENERALE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, INCARICHI LEGALI E DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 1- Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua l'oggetto e i limiti di importo per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria da parte dell'Ordine Psicologi Emilia Romagna (di seguito anche solo “**Stazione Appaltante/Ordine**”) ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche solo “**Codice**”); disciplina, altresì il conferimento degli incarichi legali, nonché il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Testo Unico Pubblico Impiego” o “**TUPI**”), nonché alla normativa di settore ed al Codice Civile.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti pubblici per gli appalti di lavori e forniture di beni e di servizi il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria; inoltre, tutti gli importi indicati nel presente Regolamento e valevoli come soglie, o limiti di competenza, si intendono IVA ed oneri di legge esclusi.

3. La potestà deliberativa è in capo al Consiglio dell'Ordine, salvo sussistano motivi di necessità e urgenza, in virtù dei quali il Presidente può agire con Decreto e successiva ratifica in occasione del primo Consiglio utile.



4. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 36/2023, per “*stazione appaltante*” si intende l’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna.

5. Nessuna acquisizione di importo superiore alla soglia indicata nel presente Regolamento potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente documento.

6. Le norme contenute nel presente Regolamento non trovano applicazione per i contratti di cui all’art. 56 del Codice (“*Appalti esclusi nei settori ordinari?*”), ai contratti attivi, ai contratti a titolo gratuito e alle spese minute disciplinate dal regolamento per il fondo economale.

Articolo 2- Principi generali

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

- a) **Principio del risultato:** che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l’obbligo di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) **Principio della fiducia:** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione;
- c) **Principio dell’accesso al mercato:** che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) **Criterio interpretativo ed applicativo:** in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) **Principio di buona fede e tutela dell’affidamento:** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) **Principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale:** in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) **Principio di auto-organizzazione amministrativa:** in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea;
- h) **Principio di autonomia contrattuale:** in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) **Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale:** in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del



contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

- j) **Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione:** in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- k) **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore:** in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto di:

- a) **Principio di economicità:** che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **Principio di efficacia:** che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **Principio di trasparenza e pubblicità:** i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) **Principio di proporzionalità:** che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) **Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti:** il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) **Principio di sostenibilità energetica e ambientale:** che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) **Principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi:** che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Articolo 3- Soglie di riferimento

1. In applicazione dell'articolo 50 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le procedure di acquisizione si distinguono in base alle seguenti fasce di importo:

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE		
VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
< 140.000	Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siamo scelti soggetti in possesso di	Articolo 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023



	documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante	
≥ 140.000 e < soglie comunitarie	Procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori	Articolo 50, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 36/2023

AFFIDAMENTO DI LAVORI		
VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
< 150.000	Affidamento diretto , anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siamo scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante	Articolo 50, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 36/2023
≥ 150.000 e < 1.000.000	Procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	Articolo 50, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 36/2023
$\geq 1.000.000$ e < soglie comunitarie	Procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	Articolo 50, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 36/2023

2 Gli importi delle soglie comunitarie devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.



3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 4- Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente articolo, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Articolo 5- Principio di rotazione

1. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi¹.

3. La Stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), la Stazione Appaltante non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata².

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 6- Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle seguenti fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

AFFIDAMENTO DI LAVORI	
TIPOLOGIA	VALORE AFFIDAMENTO
Lavori	< 5.000

¹ Si richiama il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 8030/2020)

² Tale deroga alla rotazione si applica anche in caso di affidamento diretto effettuato previa indagine di mercato aperta a tutti



	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e < 150.000
	≥ 150.000 e < 500.000
	≥ 500.000 e < 1.000.000
	≥ 1.000.000 e < 2.000.000
	≥ 2.000.000 e < 3.000.000
	≥ 3.000.000 e < 4.000.000
	≥ 4.000.000 e < soglie comunitarie

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	
TIPOLOGIA	VALORE AFFIDAMENTO
Forniture	< 5.000
	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e fino alla soglia dell'affidamento diretto / < soglie comunitarie
Servizi	< 5.000
	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e fino alla soglia dell'affidamento diretto / < soglie comunitarie

Articolo 7- Responsabile Unico di Progetto

1. Per ogni singola procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è nominato un **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per la fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 15 del Codice.

2. Ferma restando l'unicità del RUP, lo stesso può chiedere, se lo ritiene opportuno in relazione alla complessità dell'acquisto, la nomina di un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un **Responsabile di procedimento per la fase di affidamento**. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

3. Il RUP, tra le altre attività di competenza:

- **provvede all'acquisizione del CIG** nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- **effettua la verifica della documentazione amministrativa** qualora non sia nominato un responsabile di fase affidamento;
- **adotta il provvedimento finale della procedura** quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa;
- **rilascia il certificato di pagamento**, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

4. Il RUP espletta, tra l'altro, le funzioni previste dagli artt. 6 e 7 dell'Allegato I.2 del Codice e può avvalersi della consulenza di professionisti esterni dotati di comprovata esperienza ed individuati utilizzando le procedure previste dal Codice.



5. Ai sensi dell'art. 2 Allegato I.2 al Codice, il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

6. Il RUP è individuato con delibera di Consiglio, se del caso anche per tutti gli affidamenti dal 01/01 al 31/12, nella figura del **Consigliere Tesoriere in qualità di Direttore Facente Funzioni** ovvero, laddove esistente, nel Dirigente o nel dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice. Per tutte le procedure, il RUP è tenuto a rilasciare dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

7. In seguito alla deliberazione con cui il Consiglio dispone l'affidamento di lavori, servizi o forniture, la procedura di individuazione del terzo contraente, la fase istruttoria, nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal RUP individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio dell'Ordine.

8. Salvo diversa disposizione del Consiglio dell'Ordine, Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, il RUP e provvede ai compiti specifici previsti dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato I.2 del Codice, nonché al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

9. Per l'esecuzione di lavori si applica l'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 8- Affidamento dell'appalto

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di **Affidamento Diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.**

3. In caso di procedure di gara, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Articolo 9- Esecuzione anticipata

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma seguente.

2. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.



3. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della Stazione Appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Articolo 10- Garanzie

1. Negli **Affidamenti Diretti** e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Stazione Appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (es. contratti di durata).
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento (1%) dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia, anche a valere su di un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al cinque per cento (5%) dell'importo contrattuale.
5. È quindi rimessa alla discrezionalità del RUP la possibilità di non richiedere la garanzia definitiva, previa motivazione. In particolare, **la garanzia definitiva può non essere richiesta avuto riguardo all'oggetto, al valore e alla ridotta complessità dell'affidamento.**
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice menzionato.

Articolo 11- Stipula del contratto e pubblicazione

1. In caso di procedura negoziate oppure per gli **Affidamenti Diretti**, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, **consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato** ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Il Presidente dell'Ordine, in qualità di rappresentante legale, ha il potere di stipulare i contratti. Il Consiglio, con proprio provvedimento, può delegare il potere di firma ad altri soggetti, tra cui il Consigliere Tesoriere individuato quale RUP. I contratti sono sottoscritti con firma digitale.
3. Il RUP, Consigliere Tesoriere o Dirigente, per gli atti di sua competenza nel procedimento di affidamento dei contratti pubblici, è titolare del potere di firma.
4. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*) di 32 giorni per la stipulazione del contratto.
5. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.



6. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti. **L'imposta di bollo non è dovuta per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00.**

Articolo 12- Pubblicità e trasparenza

1. Per gli **Affidamenti Diretti** e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'articolo 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati **la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.**

2. Per gli **Affidamenti Diretti** e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

AFFIDAMENTO DIRETTO

Articolo 13- Iter di affidamento

1. Gli affidamenti diretti consentono l'affidamento del contratto **senza una procedura di gara**, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, **la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante** anche tramite albi o elenchi di operatori economici.

2. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di **documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali**, ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.

3. La scelta dell'operatore economico avviene attraverso le modalità seguenti:

1. **Richiesta di un preventivo;**
2. **Richiesta di più preventivi;**
3. **Indagini di mercato.**

4. L'affidamento diretto avviene secondo le modalità di seguito indicate:

A-FASE PRELIMINARE che prevede:

1. Nomina del **RUP**;
2. Predisposizione di una **relazione progettuale** semplificata da porre a base dell'affidamento diretto;
3. Verifiche preliminari circa l'esistenza della **deroga all'obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali**³;

³ Per gli Affidamenti diretti infra 5.000 euro è prevista la deroga all'obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006) fino al 31/12/2024



Il RUP procede alla determinazione della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione da affidare, eventualmente ricorrendo alla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, o alla consultazione di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

B-FASE DI SELEZIONE INFORMATICA che prevede:

4. Eventuale indagine di mercato o richiesta di uno o più preventivi: la **fase di selezione informale**, nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante, **può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata**;
5. Acquisizione della dichiarazione sul **possesso dei requisiti** da parte dell'operatore economico; per **Affidamenti Diretti di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**DGUE o dichiarazione semplificata**) il possesso dei requisiti;
6. **Verifica requisiti** per affidamenti superiori a 40.000 euro tramite FVOE;

Il RUP, salvo che il Consiglio abbia previsto diversamente, può discrezionalmente procedere all'affidamento mediante la modalità che ritiene più opportuna. La selezione informale non implica l'esperimento di una gara in senso stretto, né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico; l'individuazione dell'affidatario rimane discrezionale, pur essendo tenuto il RUP al rispetto dei principi generali ed a motivare le ragioni della scelta.

C-FASE DI AFFIDAMENTO che prevede:

7. **Determina di affidamento (o atto equivalente);**
8. Definizione della procedura di affidamento in **PAD o PCP**;
9. Acquisizione del **CIG⁴**;
10. **Pubblicazione** nella Sezione AT⁵;
11. **Stipula** del contratto tramite PEC o in PAD.

Articolo 14- Modalità di affidamento

1. Il Consiglio dell'Ordine/Collegio, di regola, **provvede annualmente alla pianificazione delle esigenze** funzionali e/o organizzative per tutti gli affidamenti diretti, per i quali non sussiste l'obbligo della programmazione, anche tenendo conto di quanto indicato nel bilancio di previsione.
2. In seguito alla deliberazione di cui al comma 1, le attività di rinvenimento del terzo contraente, la fase istruttoria, nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal RUP individuato.

⁴ CIG acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto mediante Scheda AD5 in PCP per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro e Scheda AD3 in PAD per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro

⁵ Trasmissione dei dati alla BDNCP (mediante schede AD3 e SC1 scheda di stipula del relativo contratto nonché delle successive schede relative all'esecuzione e alla regolare esecuzione o collaudo; mediante scheda AD5 (affidamenti fino a 5000,00 euro) e successiva scheda di conclusione CO2 e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sia del collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi ad ogni affidamento contenuti nella BDNCP mediante il CIG di riferimento sia della delibera/determina a contrarre (FAQ 12)



3. Il Consiglio dell'Ordine adotta la programmazione mediante delibera, sulla base della proposta predisposta dal RUP, trasmessa al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno.

4. È possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alle soglie previste per l'affidamento diretto non inseriti nell'anzidetta programmazione, previa delibera del Consiglio dell'Ordine.

5. All'esito della fase di selezione informale, si provvede all'affidamento tramite **Determina di affidamento (o atto equivalente)** adottata dal RUP o da altro organo competente a esternare la volontà della stazione appaltante⁶; tale provvedimento individua: **l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico.**

Articolo 15- Provvedimento di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite decisione a contrarre - determina o atto equivalente - ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il contraente;
- d) le ragioni della scelta;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, il possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all'operatore economico⁷.

3. Nel provvedimento di affidamento va inoltre dato conto, tra gli altri elementi:

- dell'istruttoria relativa alla scelta dell'operatore economico;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione;
- della documentazione a comprova dei requisiti, comprese le documentate esperienze pregresse;
- del nominativo del RUP e dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi;
- degli elementi essenziali del contratto;
- dei costi della manodopera fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali⁸;
- della verifica dell'esistenza di rischi da interferenze e della redazione (o non redazione) del DUVRI;
- della esenzione dalla cauzione definitiva;

⁶ Ai sensi dell'Allegato I.2 Articolo 7 comma 1 lettera G: il RUP adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa

⁷ Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, si provvedere a dare atto dell'acquisizione della dichiarazione rilasciata dell'OE, mentre per affidamenti di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro, occorre dare atto di aver effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese

⁸ In tal senso sia recente parere di precontenzioso ANAC, sia il Parere del MIT 2398 del 26.02.2024, sia la recente pronuncia del TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024



- della copertura finanziaria.

4. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo può essere dimostrata alternativamente mediante:

- confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

se è stato chiesto un solo preventivo:

- comparazione dei listini di mercato consultabili su internet;
- confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Articolo 16- Verifiche in ordine al possesso dei requisiti e controlli a campione

1. Ai fini delle verifiche in ordine al possesso requisiti in capo agli operatori economici affidatari, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice citato.

2. Nelle procedure di **Affidamento Diretto** di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, **anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno**.

3. **Semestralmente e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno**, la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 del Codice, effettua controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari nell'anno precedente; in particolare, l'individuazione del campione da sottoporre a controllo, mediante il metodo del sorteggio, dovrà avvenire semestralmente (due volte all'anno), ovvero entro il 31 luglio, per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno), ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre (dal 1° luglio al 31 dicembre).

4. I suddetti controlli vengono eseguiti **nella misura del 10%** sul totale degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro (ovvero sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nel corso dell'anno solare nell'ambito degli affidamenti operati, con la frequenza, pertanto, di un controllo a campione ogni 10 affidamenti).

5. Il sorteggio del campione avverrà mediante un sistema informatico casuale verificabile (cfr. software generatore di numeri casuali), previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, disposti in ordine cronologico in base alla data e al numero di protocollazione delle relative decisioni di contrarre ovvero con altri metodi di sorteggio. Il complesso delle operazioni di controllo, composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione, sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente, deve essere documentato con apposito verbale.

6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.



7. Il periodo di sospensione verrà valutato in rapporto alla gravità ed all'importo dell'affidamento.
8. Per affidamenti diretti di importo uguale o superiore a euro 40.000,00, l'affidatario attesta con DGUE tramite PAD il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede, prima della Fase di affidamento, mediante FVOE e Piattaforma digitale alla verifica sull'aggiudicatario di quanto dichiarato ai sensi del Codice.
9. Al fine della verifica del possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto e prima della Fase di affidamento:
- per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
 - per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – anche nella forma del CV - contenente le esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento a corredo del preventivo.

Articolo 17- Disciplina interna per le spese economiche

1. Le spese effettuate dalle Stazioni Appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità in quanto non sono connesse a contratti d'appalto. Tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti - vanno tipizzate in un apposito Regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopprimere ad esigenze impreviste del Consiglio e degli Uffici ad esso preposti nei limiti di importo delle relative spese.

2. Tramite la cassa economale, nei limiti e con le modalità di cui al Regolamento, sono individuate in:

- spese d'ufficio e di funzionamento;
- spese di rappresentanza;
- anticipazioni e rimborsi.

3. Le spese di rappresentanza sono quelle che attengono all'esercizio delle funzioni istituzionali del Presidente e dei componenti del Consiglio, con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei al Consiglio dell'ente. La richiesta di liquidazione o rimborso delle spese sostenute direttamente deve essere motivata e documentata, con la precisazione della circostanza che ha dato origine alla spesa e le fatture (o documento equipollente) devono essere controfirmate da chi ha ordinato la spesa stessa. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza:

- spese di ospitalità in occasione di incontri di lavoro del Presidente o dei Consiglieri all'uopo autorizzati con personalità o autorità estranee al Consiglio dell'Ordine/Collegio;
- omaggi floreali o necrologi in occasione della morte di personalità;
- ceremonie varie a cui partecipano personalità estranee al Consiglio dell'Ordine/Collegio territoriale (ad es. stampa degli inviti a convegni o seminari, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi);
- doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri etc.) a personalità estranee al Consiglio dell'Ordine/Collegio.



PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Articolo 18- Modalità di affidamento

1. La Stazione Appaltante procede agli acquisti sottosoglia mediante:

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.

2. Le indagini di mercato sono gestite con le modalità previste nell'Allegato II.1 del Codice. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Stazione Appaltante non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

3. La Stazione Appaltante pubblica sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice.

Articolo 19- Determina a contrarre

1. La decisione a contrarre - determina a contrarre o atto equivalente, ai sensi dell'Allegato II.1 al Codice deve specificare:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
- nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni.

2. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Articolo 20- Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.



2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Stazione Appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

3. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Stazione Appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

4. La Stazione Appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

5. A tal fine la Stazione Appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante.

7. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la Stazione Appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Articolo 21- Lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In particolare, la Lettera di invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;



- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Articolo 22- Criteri di aggiudicazione

1. Per gli affidamenti di cui alla presente Parte, la Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione dei relativi contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice.

Articolo 23- Commissione giudicatrice

1. Laddove il criterio di aggiudicazione dell'appalto prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è rimessa ad una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 93 del Codice.

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, è presieduta da un dipendente della Stazione Appaltante e composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP anche in qualità di Presidente.

3. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Stazione Appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. Le nomine dei componenti della Commissione Giudicatrice avvengono nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

5. Non possono essere nominati Commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della Stazione Appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

6. Salvo diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante, in caso di rinnovo procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.



7. Nelle procedure da aggiudicare al prezzo più basso può essere nominato, anche in composizione monocratica, un Seggio di Gara, composto da personale della Stazione Appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 93 del Codice.

Articolo 24- Verifiche in ordine al possesso dei requisiti

1. Ai fini delle verifiche in ordine al possesso requisiti in capo agli operatori economici affidatari, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice.

Articolo 25- Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di cui al comma 1, primo periodo, dell'ALLEGATO I.3 per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 ALLEGATO I.3 per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

Art. 26 – Servizi legali

1. I servizi legali individuati dall'art. 56, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti⁹ sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice. In ragione di ciò, il relativo affidamento avverrà nel rispetto dei soli principi

⁹ Si riporta di seguito l'elenco dei servizi legali esclusi dall'applicazione del Codice in base all'art. 56, comma 1, lett. h):
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;



generali previsti dal Codice, inclusi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il Consiglio dell'Ordine, con apposita delibera, autorizza il RUP a procedere all'affidamento. Il RUP, dopo aver informato il Presidente, procede all'affidamento. Successivamente al conferimento dell'incarico, l'eventuale procura *ad item* è sottoscritta dal Presidente.

2. L'Ordine può stabilire l'istituzione di un elenco aperto di professionisti, al quale attingere per la richiesta di preventivi prima dell'affidamento dell'incarico. L'elenco, previamente costituito dall'Ordine mediante una procedura trasparente e aperta (pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse all'inserimento nell'elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco), è pubblicato sul proprio sito istituzionale.

3. Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio o scadenze processuali impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, sarà comunque legittima una scelta diretta, ma motivata.

4. Per i servizi legali diversi da quelli elencati dall'art. 56, comma 1, lett. h) del Codice trovano applicazione le modalità di affidamento previste dal presente Regolamento.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 27- Incarichi di lavoro autonomo e di consulenza ad esperti qualificati

1. Conformemente all'art. 7, comma 6, del TUPI, per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, il Consiglio dell'Ordine può deliberare la necessità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Consiglio dell'Ordine conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) il Consiglio dell'Ordine deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- e) devono essere rispettate le disposizioni in materia di trasparenza, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine del conferimento degli incarichi con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso pattuito, quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

2. Salvo quanto previsto espressamente nell'art. 35 (casi di esclusione), devono essere, inoltre, garantite:

- a) la parità nel diritto di accesso a tutti coloro interessati ad operare con l'Ordine;
- b) la trasparenza nella scelta del candidato cui affidare in concreto la consulenza.

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.



3. In caso di procedure per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo ai sensi del TUPI, il Responsabile del Procedimento (di seguito, il “RDP”) è nominato con la delibera del Consiglio dell’Ordine oppure è individuato secondo i criteri generali previsti dall’art. 5 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'affidamento di incarichi di lavoro autonomo si svolge previa deliberazione specifica o di pianificazione del Consiglio, che determina le esigenze dell’Ordine nonché i requisiti minimi che deve possedere il soggetto da incaricare, delegando il RDP all'espletamento della procedura comparativa e/o all'affidamento.

Art. 28- Tipologia degli incarichi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono da considerarsi incarichi di lavoro autonomo tutte quelle prestazioni affidate a persone fisiche che richiedono competenze altamente qualificate, da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d'opera (art. 2222 e ss. del codice civile) o d'opera intellettuale (art. 2229 e ss. codice civile) secondo le seguenti tipologie:

- **incarichi di studio:** si intendono le attività di studio svolte nell’interesse dell’Ordine corredate obbligatoriamente dalla consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali a titolo esemplificativo, lo studio e l’elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all’attività o progetti specifici dell’Ordine;
- **incarichi di ricerca:** si intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell’Ordine;
- **incarichi di consulenza:** si intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti quali, a titolo esemplificativo: a) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi che non configurino affidamenti ai sensi del Codice; b) studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- **incarichi di natura occasionale:** si hanno quando la prestazione richiesta si esaurisce in un’attività di breve durata, un’attività episodica che si svolge in maniera saltuaria e autonoma, senza vincolo di subordinazione, in cui, mediante una sola azione o prestazione si riesce a raggiungere il fine.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo, sia occasionale, sia professionale, di consulenza, di studio e di ricerca vengono assegnati per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma di interventi. Gli incarichi di lavoro autonomo non possono avere ad oggetto prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario, privo della particolare ed elevata professionalità.

Art. 29- Individuazione del fabbisogno

1. Il Consiglio dell’Ordine, accertati i requisiti indicati nell’articolo 27, comma 1, delibera la necessità di conferire un incarico di lavoro autonomo.

2. Il Consiglio dell’Ordine, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera:

- a) il tipo di professionalità richiesta e l’eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
- b) il luogo di svolgimento dell’incarico;
- c) l’oggetto dell’incarico;
- d) il compenso massimo;
- e) la durata dell’incarico.



3. Nell'assegnazione dell'incarico si deve dare atto che esista proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Ordine.

Art. 30- Avviso di conferimento dell'incarico

1. Il RDP, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio dell'Ordine, predispone con determina un apposito avviso di selezione per il conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito del Consiglio dell'Ordine.

2. L'avviso deve contenere:

- a) l'estratto della deliberazione consiliare relativo alla necessità di conferimento dell'incarico;
- b) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;
- c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al curriculum e/o all'offerta;
- d) la durata dell'incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;
- e) il luogo di svolgimento dell'incarico;
- f) le modalità di realizzazione;
- g) il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale e la periodicità del pagamento);
- h) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione ovvero le modalità selettive previste in relazione alla tipologia di incarico da conferire (per titoli, per titoli e colloquio o con valutazione dell'offerta economica) e i punteggi attribuiti;
- i) il termine e le modalità per presentare la domanda, corredata da curriculum e/o offerta tecnica;
- j) il termine per la conclusione del procedimento e per il conferimento dell'incarico;
- k) l'invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa;
- l) l'invito ad indicare il proprio domicilio digitale al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura comparativa;
- m) l'indicazione del RDP e la sua sottoscrizione.

Art. 31- Requisito di particolare e comprovata specializzazione e altri requisiti generali

1. Per "particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta" deve intendersi il complesso delle qualità personali e del concreto bagaglio tecnico e professionale che deve essere posseduto dal lavoratore autonomo. Salvi i casi di cui al successivo comma 3, per soddisfare tale requisito, il candidato deve obbligatoriamente possedere:

- a) un titolo di laurea Specialistica o Magistrale (ivi compresi in questa dicitura i corsi di laurea conseguiti in ordinamenti precedenti alla riforma universitaria entrata in vigore nell'anno 2001);
- b) una specializzazione post-universitaria (dottorati, master di II livello, ovvero collaborazioni consolidate con cattedre universitarie in ambiti affini a quelli per cui è richiesta la prestazione professionale).

2. Il titolo di cui alla lett. b) del comma precedente può essere sostituito da:

- a) eventuali pubblicazioni nell'ambito dell'oggetto della prestazione conferita;



- b) eventuali pregresse esperienze professionali per non meno di cinque anni consecutivi presso lo stesso o altri Consigli dell'Ordine, ovvero presso Enti simili.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione anche universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'accertamento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comunque oggetto di valutazione comparativa e costituisce criterio preferenziale per il candidato che li possiede.

5. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Ordine rispetto alla prestazione da svolgere;
- aver assolto con puntualità e diligenza agli eventuali incarichi precedentemente affidati dall'Ordine.

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso per la presentazione delle domande.

7. Nel caso di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni l'Ordine, prima del conferimento, dovrà ottenere l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001. A tal fine, prima dell'espletamento della procedura comparativa ovvero prima del conferimento diretto dell'incarico, l'Ordine metterà a disposizione dei soggetti interessati il relativo modello di dichiarazione ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001.

8. Non si dovrà procedere con l'autorizzazione di cui al punto precedente, nel caso di conferimento dell'incarico a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali.

9. Gli incarichi retribuiti a cui fa riferimento l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- dalla collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili;



- dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- dalla partecipazione a convegni e seminari;
- da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Art. 32- Procedura comparativa

1. Eccetto l'ipotesi di cui al successivo art. 35, il Responsabile del Procedimento, scaduto il termine per la presentazione delle domande, procede con determina alla nomina di una Commissione giudicatrice, la quale procede alla comparazione delle domande pervenute e attribuisce il punteggio utilizzando i criteri di valutazione dell'avviso di selezione; ammette, altresì, i candidati ritenuti idonei a un colloquio, se previsto nell'avviso di selezione, per meglio valutarne le competenze, quindi, comunica al RDP gli esiti della selezione.

2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni curriculum e/o offerta, che tenga conto, oltre che di quanto previsto dall'articolo 30, anche dei seguenti elementi e criteri:

- a) la qualificazione professionale e/o per l'offerta;
- b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell'incarico, della cui possibile valutazione deve essere data notizia nella sezione "Criteri di comparazione" all'interno dell'avviso di conferimento dell'incarico;
- d) gli eventuali titoli post-universitari o per le pubblicazioni o altra attività di ricerca svolte nel settore richiesto dal consulente.

3. Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo curriculum e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.

4. Qualora non siano pervenute offerte, ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il RDP provvede all'affidamento diretto ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.

5. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte; in tale caso ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.

Art. 33- Commissione di valutazione

1. La Commissione giudicatrice è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del conferimento dell'incarico, scelti tra funzionari dell'amministrazione, docenti e/o estranei all'Ordine.

2. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, né coloro che ricoprono cariche politiche.



Art. 34- Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell'incarico

1. Terminata la comparazione, il RDP pubblica la graduatoria e il Presidente stipula il contratto o firma la lettera di incarico al soggetto incaricato.

2. Il disciplinare/lettera di incarico, redatto in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- le generalità dell'incaricato;
- la natura della collaborazione;
- l'oggetto della prestazione;
- il luogo e le modalità di svolgimento della stessa;
- la durata del contratto;
- l'ammontare del compenso, le modalità di pagamento e gli eventuali rimborsi spese;
- l'eventuale determinazione di penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- l'eventuale definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- le facoltà di recesso delle parti.

3. All'atto della sottoscrizione del contratto, il professionista rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy.

4. Alla lettera di incarico dovranno essere allegate le dichiarazioni previste dalla vigente normativa¹⁰.

Art. 35- Casi di esclusione

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti per legge, sono escluse dalle procedure e dagli obblighi di comparazione di cui al presente Titolo le prestazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione ovvero in una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, o nell'ipotesi in cui questa risulti limitata ad una sola giornata, e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientrante nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001¹¹.

2. Inoltre, l'Ordine può non ricorrere a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate, nei seguenti casi:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo:
 - quando le prestazioni specialistiche richieste non siano comparabili, perché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
 - necessità di avvalersi di prestazioni specialistiche di esperti, o testimonial, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile;
- c) nomina delle Commissioni per le procedure selettive interne;
- d) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza/prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "assoluta urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico".

¹⁰ Si indicano i seguenti allegati: modello di dichiarazione sostitutiva di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, D.lgs. n. 165/2001 e di eventuale svolgimento di incarichi e/o titolarità di cariche in enti di diritto privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali ex art. 15, comma 1, lettera c) D.lgs. n. 33/2013, se di competenza.

¹¹ Sono tali, ad esempio, la partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.



3. Nei casi di cui al presente articolo, il RDP procede senza procedura comparativa, dopo aver informato il Presidente, affidando direttamente gli incarichi, mediante apposita determina debitamente motivata, avendo riguardo ai casi sopra indicati.

Art. 36- Incarichi fiduciari e politici

1. Il Consiglio dell'Ordine procede discrezionalmente, senza procedure pubbliche di selezione, al conferimento di incarichi di carattere fiduciario e/o aventi natura politica, definendone il compenso o il budget massimo dell'iniziativa a cui fa riferimento la nomina; in quest'ultimo caso la definizione del compenso potrà essere affidata al RDP.

2. Si riporta di seguito un'elenco meramente esemplificativa e non esaustiva di incarichi fiduciari e/o politici:

- a) designazione di Consiglieri per incarichi istituzionali;
- b) designazione di rappresentanti (iscritti e/o non iscritti) per incarichi istituzionali presso istituzioni pubbliche o private;
- c) designazione di soggetti su richiesta di istituzioni terze (es. terne Esami di Stato);
- d) nomina componenti di commissioni, gruppi di lavoro, gruppi di progetto, osservatori, comitati e altri organi/apparati similari istituiti dal Consiglio per il conseguimento di iniziative e/o attività specifiche o per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Ordine;
- e) designazione di esperti/referenti di progetti, ricerche, attività, iniziative, collaborazioni, aree di competenza, aree di intervento, per il conseguimento di iniziative e/o attività specifiche o per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Ordine;
- f) designazione di componenti degli Organi di controllo interno;
- g) designazione di componenti delle Commissioni di concorso e loro eventuali consulenti, qualora non nominati dal Dirigente responsabile della procedura concorsuale.

3. Detti incarichi devono trovare specifica regolamentazione negli atti regolamentari dell'Ordine o nella singola delibera di nomina.

Art. 37- Rinnovo e proroga del contratto

1. Il contratto affidato nelle forme di cui al presente Titolo non è rinnovabile in nessun caso.

2. Il contratto può essere prorogato solo al fine di completare i progetti non ancora conclusi per cause non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

4. Il contratto può essere altresì prorogato per il tempo strettamente necessario, nelle more della conclusione del nuovo affidamento, nelle ipotesi in cui l'interruzione delle attività comporterebbe un grave pregiudizio agli interessi dell'Ordine.

Art. 38- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il RDP verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante controllo della coerenza dei risultati conseguiti.

2. In caso di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, il RDP può richiedere all'incaricato di integrare l'attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, in caso di impossibilità dell'integrazione, relaziona al Consiglio per la risoluzione del contratto per inadempimento.



Art. 39- Pubblicità degli incarichi

1. L'Ordine rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e provvede alle comunicazioni istituzionali ai sensi della normativa vigente¹².

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40- Digitalizzazione e utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)

1. Ai sensi dell'articolo 19 del Codice, la Stazione Appaltante assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), garantisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la Stazione Appaltante utilizza una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di cui al presente Regolamento, salvo il caso di deroga previsto per gli Affidamenti Diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro fino al 30/06/2025 o diverso termine. **Negli Affidamenti Diretti, la fase di selezione informale** nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante **può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata.**

3. L'utilizzo della PAD da parte degli Operatori Economici comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014, del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

4. L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

5. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme.

6. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

7. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato,

¹² Si vedano i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15 D.lgs. n. 33/2013, in relazione agli obblighi di pubblicazione;
- l'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 in relazione agli obblighi di pubblicazione e comunicazione; in particolare, gli incarichi sono comunicati in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [entro tre mesi dal conferimento dell'incarico], i dati di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo [anche a titolo gratuito]; sono pubblicati in tabelle.



nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

Articolo 41- Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

Articolo 42- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.